

- a) **Fase di decisione – Fascicolo di parte – Mancanza al momento della decisione – Assenza di segnalazione della parte – Esercizio della facoltà di ritiro – Presunzione; Mancanza incolpevole del fascicolo – Segnalazione – Onere di parte – Sussistenza – Onere del Giudice di disporre la ricerca o di ordinarne la ricostruzione – Insussistenza**
- b) **Fase di decisione – Fascicolo di parte – Documenti – Mancanza – Obbligo del Giudice di disporre la ricerca – Deposito del fascicolo entro il momento della decisione – Subordinazione – Necessarietà**
- c) **Fase di decisione – Fascicolo di parte – Facoltà di ritiro e onere del rideposito – Termine – Art.169 c.p.c. – Sussistenza**
- d) **Contratto di compravendita – Vizi della cosa venduta – Formazione del consenso delle parti sulle qualità promesse – Mancanza delle qualità pattuite – Azione del compratore – Qualificazione – Risoluzione per inadempimento – Necessarietà – Accertamento della essenzialità e intollerabilità dei vizi – Irrilevanza**
- e) **Contratto di compravendita – Vizi della cosa venduta – Mancanza delle qualità promesse – Previa denuncia dei vizi – Azione di risoluzione ex Art.1492 c.3 c.c. – Qualificazione – Necessarietà**
- f) **Ritardo nell'adempimento – Risarcimento del danno – Rivalutazione monetaria – Automaticità – Esclusione – Prova del maggior danno – Necessarietà**
- g) **Domanda di risarcimento del danno – Concorso di colpa – Art.1227 c.c. – Carezza dell'ordinaria diligenza – Mancato esame delle specifiche tecniche della merce consegnata – Rigetto – Necessarietà**
- h) **Contratto di appalto – Onere di controllo della corrispondenza dei materiali utilizzati rispetto a quanto ordinato – Direttore dei lavori – Spettanza; Obbligazione di risultato – Natura – Diligenza qualificata – Valutazione – Necessarietà**
- i) **Obbligazioni – Debito di valore – Rivalutazione – Interessi – Debenza – Metodo di calcolo – Calcolo sulla somma rivalutata anno per anno – Necessarietà**
- j) **Risarcimento del danno – Potere di liquidazione equitativa del Giudice – Presupposti – Certezza della sussistenza del danno – Difficoltà della prova del quantum**

- a) In assenza di espressa segnalazione della parte in tal senso, il mancato reperimento del fascicolo di parte al momento della decisione deve presumersi espressione di un atto volontario della parte che è sempre libera di ritirare il proprio fascicolo. Di conseguenza è onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza del fascicolo ed in mancanza di tale deduzione il giudice non deve disporre alcuna ricerca, né ordinare la ricostruzione della documentazione mancante (cfr. Cass. Sez. Lav. 29.10.1998, n.10819, Cass. Sez. III 16.7.1997 n.6521).
- b) L'obbligo per il giudice di disporre la ricerca di documenti che la parte invoca e mancanti al momento della decisione sussiste in quanto il fascicolo risulti depositato per tale momento.
- c) Il rideposito del fascicolo ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni deve necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale, entro il termine di cui all'art.169 comma 2 c.p.c.
- d) Qualora venga acclarato l'incontro di volontà delle parti, con la formazione del consenso in ordine alle qualità promesse dal venditore secondo la prospettazione formulata dall'attore, l'azione proposta va qualificata come di risoluzione per inadempimento ex art.1497 cod. civ. tenuto conto che nel caso di mancanza di qualità promesse la pronuncia di risoluzione è possibile senza dover accertare l'essenzialità e l'intollerabilità del requisito mancante, essendo tale accertamento, ai fini della funzione economico sociale del contratto, già stato concretamente posto in essere dai contraenti (cfr. Cass. civ. n.4657/1998, Cass. civ. n. 3550/1995).
- e) Non può sostenersi che in ragione dell'avvenuto utilizzo dei materiali risulti preclusa l'azione di risoluzione ex art. 1492 comma 3 cod. civ. tenuto conto che la previsione va ricondotta non all'impossibilità di ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma alla volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante la presenza del vizio che va esclusa nell'acquirente che aveva contestato la sussistenza degli inconvenienti lamentati.
- f) Il debito di valuta non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, in caso d'inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione e dunque la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo se il creditore allega e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art.1224 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 11594/2004).

- g) Integra pienamente un concorso di colpa dell'attore acquirente e, ai sensi dell'art.1227 comma 2 cod. civ., legittima il rigetto della domanda di risarcimento formulata nei confronti del convenuto venditore la circostanza per cui l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte dell'attore, direttamente o tramite gli ausiliari incaricati, costituito dalla mera consultazione delle specifiche tecniche del materiale consegnato avrebbe senz'altro evitato le conseguenze dannose provocate dall'inadempimento della venditrice.
- h) Rientra nei compiti di vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera, che compete al direttore dei lavori nominato dal committente, il controllo della corrispondenza del materiale dallo stesso ordinato all'utilizzo preordinato. Se il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della *diligentia quam in concreto* (cfr. Cass. civ. n.10728/2008).
- i) Trattandosi di debito di valore sulla somma devalutata all'epoca del fatto, vanno corrisposti rivalutazione ed interessi questi ultimi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno (cfr. Cass Sez Un. n.1712/95).
- j) L'esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice presuppone che sia fornita prova certa della sussistenza del danno e che vi sia estrema difficoltà di provarne il *quantum*.